

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Beni e Servizi

Il direttore



Allegato F

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Azienda USL di Bologna, P.I. n. 02406911202, con sede legale in via Castiglione, 29, rappresentata, per delega del Direttore Generale, di cui alle deliberazioni nn. 52 del 13/02/2017 e 146 del 30/06/2011, dal Direttore del Servizio Acquisti Area Vasta, D.ssa Rosanna Campa, per la carica domiciliata in via Gramsci n.12

E

La ditta, P.I. n. 000000000000000000, Registro delle Imprese n.xxxxxxxxxxxxxx – CCIAA di XXXXXXX n. con sede legale a, via, rappresentata dal Legale Rappresentante / Procuratore munito di apposita procura, nato a.....

PREMESSO

- ⇒ Che l'Azienda USL di Bologna, a seguito di procedura aperta PI, ha aggiudicato, con determina n.xxxxxxx del xxxxxxxxxxxx la fornitura in accordo quadro di dispositivi medici per endoscopia digestiva per le esigenze di Azienda USL e Azienda Ospedaliero-universitaria di Bologna, Azienda USL di Imola, Azienda USL e Azienda Ospedaliero-universitaria di Ferrara., per un importo di €.....(oneri fiscali esclusi);
- ⇒ Che con nota prot.n. xxxxxx del xx/xx/xxxxx è stata inviata comunicazione di aggiudicazione di fornitura


TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. VALORE DELLA PREMESSA

Si richiamano gli atti che sono ad ogni effetto parte integrante del presente accordo:

1. il Capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla ditta;
2. gli allegati tecnici al capitolato speciale d'appalto, sottoscritti dalla ditta;
3. lettera di comunicazione di aggiudicazione;
4. l'offerta economica presentata dalla Ditta;
5. le polizze di garanzia.



Si allegano al presente accordo:

- il capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalla ditta,
- l'offerta economica presentata dalla ditta,
- il codice di comportamento aziendale
- il patto di integrità

ARTICOLO 2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi, che potranno assumere la forma dell'ordinativo di fornitura, per la fornitura di dispositivi medici per endoscopia digestiva.

La stipulazione dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra le parti, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi o ordinativi di fornitura l'esecuzione della fornitura di cui ai lotti indicati nel prospetto allegato.

I contratti applicativi o ordinativi di fornitura saranno sottoscritti o emessi dalla struttura organizzativa competente.

Ciascun contratto applicativo o ordinativo di fornitura conterrà ameno gli elementi sotto indicati:

- l'oggetto dei beni da fornire con il riferimento al lotto di gara
- l'importo della fornitura
- i prezzi definiti in sede di aggiudicazione della gara
- il luogo di consegna
- i termini di consegna
- CIG ai fini della tracciabilità

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché non si stipuleranno i contratti applicativi o si emetteranno gli ordini di fornitura.

ARTICOLO 3. NORME REGOLATRICI DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro è regolato dalle norme del Capitolato Speciale allegato alla presente.

Ulteriori successive variazioni dovranno essere poste per iscritto e sottoscritte dalle parti.

ARTICOLO 4. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO


L'importo dei lotti aggiudicati ammonta a € (euro) al netto dell'I.V.A.

I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

ARTICOLO 5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata fino al xx/xx/xx, con decorrenza

ARTICOLO 6. ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO



In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere gli ordini esclusivamente in formato elettronico; altresì il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> , che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

ARTICOLO 7. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.

Al fine di consentire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari sono stati regolarmente assunti i codici CIG relativi all'importo di ogni lotto aggiudicato, egualmente suddiviso tra gli operatori coinvolti nell'accordo quadro, a cui faranno riferimento i singoli contratti attuativi – ordini di fornitura - del presente accordo.

Tale codice dovrà essere indicato nelle fatture relative ad ogni contratto attuativo.

ARTICOLO 8. SUBAPPALTO


Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).

Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti e stante la dichiarazione rilasciata dalla ditta in sede di gara, per questo contratto (è ammesso / non è ammesso) il subappalto

ARTICOLO 9. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n.7 del 31 gennaio 2014, la violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 10. PATTO DI INTEGRITÀ



La violazione da parte dell'aggiudicatario di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2 del Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione dell'accordo.

Questa amministrazione potrà non avvalersi della risoluzione qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 11. SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a totale carico dell'Appaltatore.

Si dà atto che l'imposta di bollo viene assolta mediante contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario e che i codici numerici dei contrassegni utilizzati sono: (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell'Entrate). L'appaltatore conserverà i contrassegni utilizzati entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).

Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972, Autorizzazione n....., Rilasciata in data....., Agenzia delle Entrate di....."

Il contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso e la relativa imposta di registro sarà a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12. FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda USL e la Ditta nell'esecuzione del contratto, unico Foro competente è quello di Bologna

Il presente accordo si compone di pagine e di allegati da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente atto.

Letto confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente per accettazione
